



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE UITS

N° 136

del 19 maggio 2020

OGGETTO: Affidamento della gara concernente la nomina del responsabile della protezione dei dati (DPO/RTP) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento Europeo n. 679/2016 – Avv. Paolo Mascitelli di Livorno – CIG **ZE02BD2AE7** – **Codice Procedura UITSIM###0003**

IL SEGRETARIO GENERALE

- VISTO** il D.P.R. 15 marzo 2010, n.90;
- VISTA** la delibera n. 140 del 29 aprile 2015 della Giunta Nazionale del CONI, di approvazione dello Statuto e il regolamento di Giustizia dell'UITS adottati con decreto del Commissario ad acta in data 27 aprile 2015;
- VISTO** lo Statuto Federale approvato con D.M. 21 febbraio 2018 del Ministro della Difesa;
- VISTO** il D.M. – MEF del 03 agosto 2017– E, di nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti straordinario della UITS;
- VISTO** il Regolamento di Amministrazione e Contabilità della UITS;
- VISTI** i Decreti del Ministro della Difesa del 2 ottobre 2017 e del 22 ottobre 2018, rispettivamente di nomina e conferma dell'Avv. Francesco Soro nell'incarico di Commissario Straordinario della UITS;
- VISTO** il Decreto del Ministro della Difesa del 4 novembre 2019, prot. M_D GUDC REG2019 00051353 06-11-2019, acquisita al protocollo UITS in data 6 novembre 2019 con il n. 11220 con il quale, a decorrere dalla data del 4/11/2019 il colonnello Iginio Rugiero è nominato Commissario straordinario dell'UITS fino alla nomina del Presidente dell'Ente e comunque per non oltre un anno, conferendo allo stesso i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria;
- VISTE** la delibera di Commissario Straordinario n. 104/19 del 09.12.2019 di approvazione del bilancio di Previsione anno 2020;

PREMESSO che:

- in data 25 maggio 2016 è entrato in vigore il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 c.d. GDPR (General Data Protection Regulation) che stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;
- il Regolamento di cui sopra è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri dell'Unione Europea ed è entrato in vigore in data 25 maggio 2018;



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



• con il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 viene recepito nel nostro ordinamento giuridico il "principio di accountability" (obbligo di rendicontazione) che impone alle Pubbliche Amministrazioni titolari del trattamento dei dati:

- di dimostrare di avere adottato le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- che i trattamenti siano conformi ai principi e alle disposizioni del Regolamento, prevedendo, altresì, l'obbligo del titolare o del responsabile del trattamento della tenuta di apposito registro delle attività di trattamento, compresa la descrizione circa l'efficacia delle misure di sicurezza adottate;
- che il registro di cui al punto precedente, da tenersi in forma scritta - o anche in formato elettronico - deve contenere una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative e che, su richiesta, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sono tenuti a mettere il registro a disposizione dell'autorità di controllo;

• detto Regolamento ha rafforzato i poteri delle Autorità Garanti nazionali ed inasprito le sanzioni amministrative a carico di imprese e pubbliche amministrazioni prevedendo, in particolare, in caso di violazioni dei principi e disposizioni del Regolamento, che le sanzioni, per le Pubbliche Amministrazioni, possono arrivare fino a 20 milioni di euro (art. 83).

DATO ATTO che il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 ha disciplinato la nuova figura del "Data Protection Officer" (DPO), Responsabile della protezione dei dati personali, che le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di nominare al proprio interno ovvero mediante ricorso a soggetti esterni all'Ente, in base ad un contratto di servizi - con il compito di consulenza e verifica sugli adempimenti in materia di privacy.

VISTO altresì che il Regolamento, all'art. 39, individua per il DPO lo svolgimento dei seguenti compiti:

- a) informare e fornire consulenza al Titolare del trattamento o al Responsabile del trattamento, nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento Europeo nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare sull'osservanza e sull'attuazione del Regolamento Europeo, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'art. 35 del Regolamento Europeo;



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



- d) cooperare con il garante per la protezione dei dati personali;
- e) fungere da punto di contatto per l'Autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art. 36 del Regolamento Europeo, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
- f) eseguire i propri compiti considerando debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento stesso;
- g) riferisce al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento;

PRESO ATTO che le mansioni del D.P.O. saranno così definite:

- redazione ed aggiornamento dello schema di Regolamento UITS per la gestione della privacy;
 - predisposizione del Registro delle attività di trattamento da adottare con apposita deliberazione;
 - individuazione dei trattamenti di maggior rischio e redazione della valutazione d'impatto;
 - attuazione ovvero aggiornamento delle misure tecniche ed organizzative e degli atti e documenti per garantire che le operazioni di trattamento vengano effettuate in conformità alla nuova disciplina;
- indicazione delle azioni necessarie per l'adeguamento alle disposizioni AGID in materia di misure idonee per la sicurezza informatica;
- programmazione di sessioni periodiche di consulenza e formazione interna;

RILEVATO che tra il personale interno dell'Ente non sono presenti le professionalità necessarie a ricoprire il ruolo del DPO che, ai sensi dell'art. 37 del GDPR, deve essere dotato della "conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati e della capacità di assolvere ai compiti di cui all'art. 39" del medesimo GDPR.

VISTO l'art. 37 del Regolamento europeo n. 679/2016 (GDPR), secondo cui gli organismi pubblici sono tenuti a designare un Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer o DPO) che assicuri una gestione corretta dei dati personali negli organismi pubblici, il quale può, ai sensi del comma 6, essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere la funzione in base ad un contratto di servizio.

VISTO l'atto di designazione del Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) nella persona dell'Avv. Enrico Squintani, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679, il cui mandato è scaduto il 22 marzo 2020;

RICHIAMATE le seguenti indicazioni del Garante della Privacy circa le caratteristiche della obbligatoria figura professionale oggetto della presente designazione: *"Il DPO è una figura che deve essere designata dal titolare o dal responsabile del trattamento per assolvere a funzioni di supporto e controllo, nonché consultive, formative e informative, relativamente all'applicazione del Regolamento Ue 2016/679 – di seguito solo GDPR. Cooperava con*



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



l'Autorità Garante e, nel contempo, è il punto di contatto per tutte le questioni connesse al trattamento dei dati personali, anche nei confronti degli interessati. Non esistono specifiche attestazioni formali per diventare DPO, né è possibile l'iscrizione in appositi albi: tale precisazione si è resa doverosa perché si sono diffuse negli ultimi mesi, nel panorama commerciale, numerose proposte di corsi di formazione che offrono, a conclusione dell'iter formativo, una certificazione della "qualifica" di DPO. Cosa che, per come ancora una volta a chiare lettere ribadito, non risponde propriamente a verità. Il Garante ha chiarito che tali certificazioni possono al più rappresentare, al pari di altri titoli, uno strumento ai fini della verifica del possesso di un livello minimo di conoscenza della disciplina, ma non implicano alcuna "abilitazione", né equivalgono ad una certificazione all'assunzione del ruolo di DPO, né sono idonee a sostituire il giudizio, rimesso al titolare, nella valutazione dei requisiti necessari per la scelta del DPO. Quel che è certo, è che il DPO deve possedere un'approfondita conoscenza della normativa e delle prassi in materia di privacy, nonché delle norme e delle procedure amministrative che caratterizzano lo specifico settore di riferimento. Deve essere in grado di offrire, con il grado di professionalità adeguato alla complessità del compito da svolgere, la consulenza necessaria per progettare, verificare e mantenere un sistema organizzato di gestione dei dati personali, offrendo un solido e adeguato supporto al titolare, per l'osservanza della nuova normativa che impone l'adozione di un complesso di misure (anche di sicurezza) e garanzie adeguate al contesto in cui è chiamato a operare"

VISTA

la determinazione n.53 del 30 gennaio 2020 con la quale la Unione Italiana Tiro a Segno ha indetto una procedura di selezione ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e smi, con avviso di manifestazione di interesse, alla quale hanno risposto n. 29 operatori economici;

DATO ATTO che:

- successivamente alla pubblicazione di manifestazione di interesse per l'individuazione del nuovo DPO, sia sul sito istituzionale che sulla piattaforma GPA, nel termine del 13 marzo 2020, sono pervenute n. 29 istanze di partecipazione (come da elenco allegato che forma parte integrante della presente determinazione);
- nel termine del 3 aprile 2020, sono pervenute le offerte economiche con le relative percentuali di ribasso, da parte dei n. 29 soggetti invitati;
- a seguito delle offerte pervenute, con nota del 30 aprile 2020, il RUP, avendo riscontrato anomalie nelle offerte, ha formulato richiesta di chiarimenti ai seguenti operatori economici:

- AUDIT ATQUE RESOLVIT SRL;
- AVVOCATO MASCITELLI PAOLO
- CAP&G CONSULTING S.R.L.
- GLOBAL COM TECHNOLOGIES S.R.L.
- ING. PAOLA RIGHETTI
- MULTIBUSINESS SRL
- RSM SOCIETA' DI REVISIONE ED ORGANIZZAZIONE CONTABILE SPA



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



- RITENUTO** alla luce delle offerte presentate e delle successive giustificazioni prevenute dai su indicati concorrenti, di dover aggiudicare l'appalto al seguente operatore economico: Avv. Paolo Mascitelli di Livorno, poiché il prezzo proposto dal citato operatore economico pari ad Euro 1.950,00 (oneri di legge inclusi) su un totale di 6.500,00 (ribasso pari al 70%) è risultato il più conveniente. Inoltre, il bene/servizio proposto risulta rispondente alle esigenze dell'amministrazione;
- RITENUTO** pertanto di approvare il Report della procedura di gara generato dalla piattaforma GPA e-procurement e allegato alla presente, dal quale si evince che la procedura mediante l'affidamento del Responsabile Trattamento Dati e contestuale adeguamento del sistema gestione privacy è stata aggiudicata all'Avv. Paolo Mascitelli con sede in Livorno – Piazza della Repubblica n. 24 – C.F. MSC PLA66T22 W625G;
- CONSIDERATO** che:
- le operazioni di affidamento si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia e sono pertanto regolari;
- l'aggiudicazione definitiva diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016, all'esito delle verifiche del possesso del soggetto aggiudicatario dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di cui all'art. 80 del D. Lgs 20/2016;
- DATO ATTO** che il numero identificativo di gara (CIG) assegnato dall'ANAC per la procedura in argomento è il seguente: **ZE02BD2AE7**;
- DATO ATTO** che nell'appalto in oggetto non vengono corrisposti all'affidatario oneri riguardanti la sicurezza per la prevenzione dei rischi interferenziali;
- ACCERTATA** la disponibilità finanziaria sul capitolo 1.03.02.11.999.10 del Bilancio Preventivo esercizio 2020 che presenta la necessaria copertura finanziaria della spesa prevista con il presente atto;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono riportati integralmente:

- Di approvare, sulla scorta delle motivazioni esposte in premessa che qui si intendono richiamate, l'allegato documento di offerta, presente sulla piattaforma telematica GPA con il relativo report, affidando con aggiudicazione definitiva la designazione del Responsabile del Trattamento Dati e il contestuale servizio di adeguamento del sistema di gestione della privacy per l'Unione Italiana Tiro a Segno, all'Avv. Paolo Mascitelli con sede in Livorno – Piazza della Repubblica n. 24 – C.F. MSC PLA66T22 W625G;
- di impegnare nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria la somma di 1.950,00 (millenovecentocinquanta/00) oneri di legge inclusi, che graverà sul capitolo 1.03.02.11.999.10 ob. Funz. 2.02 del bilancio di previsione 2020 che presenta la necessaria disponibilità;
- di attestare ai sensi dell'art. 9, legge 102/2009, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento, risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



- di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio ai sensi dell'art. 3 del regolamento per la gestione delle procedure di pubblicazione per la pubblicità legale della UITA approvato con determinazione del Segr. Gen. N. 14/2015, per la disciplina dei contratti ed inoltre, di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli artt. 37 del D.Lgs. 33/2013 ed 1, comma 32 della legge 190/2012;
- di disporre la pubblicazione sul sito dell'Unione Italiana Tiro a Segno delle informazioni previste dall'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

Il Segretario Generale

Avv. Walter De Giusti